



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2501/2018 promossa da:

XXX (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. POLITINO DANIELA e dell'avv. DI MAIO MARCO (DMIMRC80A19G273X) VIA DEI MILLE N. 20, 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE N. 20, BOLOGNA presso il difensore avv. POLITINO DANIELA

ATTORE/I

contro

YYY (omissis), contumace

JJJ (omissis), contumace

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

udita la discussione orale e ritirata in camera di consiglio, pubblicata mediante deposito in cancelleria, nella causa civile iscritta al n° 2501/2018 del Ruolo generale;

concise esposizione dei fatti e motivi della decisione:

con atto di citazione ritualmente notificato il sig. XXX conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, i sig.ri YYY e JJJ al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle affe rmazioni, lesive della propria immagine e reputazione, espresse dai convenuti nei suoi confronti a mezzo facebook.

In particolare, l'attore riferiva che sul profilo Facebook dei convenuti comparivano vari messaggi offensivi e, in particolare:

Daniele Martino

- 1) alle ore 19:51 del 05.06.2017 sul profilo Facebook della sig.ra JJJ, *nick name "omissis"*, compariva il seguente messaggio: **"Allora funziona così la legge... il capo di mio marito salta addosso a me e alle mie amiche cercando di violentarci e uno deve stare zitto o viene bistrattato malamente (...)"**;
- 2) in data 04.07.2017 sul profilo Facebook della sig.ra JJJ compariva il seguente messaggio: **"Persone che si inventano che omissis non era un bravo ingegnere quando ha mantenuto L azienda di XXX solo Coi suoi lavori perché non lo vogliono pagare.... Fanno i figli e poi non hanno due lire per pagare e poi diffamano il prossimo!!!"**;
- 3) la sera del 27.11.2017 sul profilo Facebook della sig.ra JJJ , *nick name "omissis"*, compariva il seguente messaggio: **"Gli stupratori meritano di morire"**;
- 4) la sera del 27.11.2017 sul profilo Facebook del sig. YYY, *nick name "omissis"*, nell'immagine di copertina compariva una ricevuta dell'Hotel omissis asseritamente intestata al sig. XXX relativa alla notte del 25/26 marzo con il seguente messaggio: **"Solo la verità, mi diffami dopo aver scroccato al mio matrimonio, non mi paghi le provvigioni come da contratto, mi calunni e mi minacci ... ahahahahah torna a omissis coglione"**;
- 5) la pubblicazione di cui al punto 3 veniva condivisa e ripubblicata pure dalla Sig.ra JJJ sempre sotto il NickName di "omissis accompagnata dal seguente messaggio: **"Fattura di chi doveva essere a letto con la moglie e invece , durante il mio matrimonio, ha lasciato la moglie a letto da sola come un cane per andare in stanza con una nostra amica.. Scusate ma gli uomini finti e fedifraghi sposati con povere cornute non li sfango.. O comunque.. Non mandate la fattura di una vostra sborrata notturna a me a me che mi stavo sposando e avete lasciato vostra moglie a letto per saltare addosso alle mie amiche single durante la festa. Mi vergogno. E parecchio. Ps. Certi traditori di mogli figli e amici così poveri nello spirito non dovrebbero calpestare i Ciotoli di Bologna. Nessuno di quei suoi regali Ciotoli.: non piedi poveri falsi e meschini come i loro piedi grassi e unti. omissis grassone puttaniere unto ale'gogoole"**;
- 6) il 30.11.2017 nella chat privata "Messenger", profilo Facebook della sig.ra JJJ *nick name "omissis"*, compariva il seguente messaggio: **"Tu sei un maniaco che ci prova con chiunque. [...] Non ti piace neanche tua moglie ovviamente e non ti piace mostrare quello che sei una vipera fedifraga senza né santi né eroi. [...] omissis che sa parlare e lavorare non è nato povero e represso come voi.[...] A noi dei vostri soldi e di lavorare frega una sega. Sa differenza tua e di orsi che è un Lucca merda nell'ano povero represso ed ermafrodita .. Noi coi soldi ci siamo nati. Non dobbiamo strisciare e mangiare per avere una casetta in via di omissis [...] E Nn devo arrivare alla corte di omissis come i poveri per avere una casetta umile [...] hai cercato di mettermi le mani ovunque sbavandomi addosso e così hai fatto con le mie amiche. Non**

Daniela Martini

temere. Non le compri con 3 grammi di bamba o due lire come hai sempre fatto Ti dico solo ,caro massi, che sei un contadino povero e pezzente.. [...] lo ho ancora tutti e 4 i nonni di 80 anni l'uno. Con 1 pistola a testa. Impara a comportarti che io non dirò nulla ai miei nonni o tu saresti già morto”.

Infine contestava al convenuto YYY di averlo minacciato di divulgare la fattura di un hotel che comprovava l'avvenuto tradimento della moglie.

Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette, previa affermazione della illiceità delle condotte dei convenuti in ordine alla lesione dell'onore e della reputazione dell'attore per i fatti di cui è causa, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., determinare anche in via equitativa la somma spettante all'attore a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti e patiendi, e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento in favore del sig. XXX di tale somma o comunque di quella maggiore o minore ritenuta effettivamente provata e di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali dalla verificaione del danno al saldo effettivo, nonché in applicazione dell'art. 4 d.lgs. n° 7/2016, comunque comminare le sanzioni anche amministrative previste dalla legge.

In ogni caso con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari oltre a rimborso spese generali, IVA e CAP nella misura di legge”.

I convenuti non si costituivano ed all'udienza del **12 luglio 2018** accertata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prove testi e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'odierna udienza parte attrice precisava le conclusioni e si procedeva con la discussione ex **art. 281-sexies c.p.c.**

omissis

Giudice Marini

Venendo al merito deve prima di tutto rilevarsi come le prove testimoniali hanno permesso di confermare che i messaggi contestati sono riconducibili ai convenuti.

Sia la teste omissis che il teste omissis fin dalla domanda di cui al **capitolo 4** (vero che... "appariva sulla bacheca del social network Facebook della Sig.ra JJJ, nick name "omissis" moglie dell'Ing. YYY il seguente post...") e dalla domanda di cui al capitolo 10 (vero che... "il Sig. YYY pubblicava su Facebook sotto il nickname di

"omissis" ...") confermano che i *nickname* "omissis" e "omissis" sono rispettivamente quelli della convenuta JJJ e del convenuto YYY. D'altronde ciò appare compatibile con i nomi dei convenuti: a) "omissis", riferibile a omissis, e "omissis", è il cognome tagliato di omissis; b) "omissis", riferibile a un "grande e macho" omissis, e "omissis"

che è appunto il cognome del convenuto YYY. Infine, se ciò non bastasse, deve darsi atto che sul punto gli attori erano stati chiamati a rendere l'interrogatorio formale. I due convenuti non si sono presentati, senza alcuna giustificazione, a rendere l'interrogatorio formale: alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della compatibilità dei *nickname* con i nomi ed i cognomi dei convenuti, ai sensi degli **artt. 116 e 232 c.p.c.**, può ritenersi che i due *nickname* siano riconducibili agli attori.

Allo stesso modo deve ritenersi provato sia per testimoni sia ai sensi degli **artt. 116 e 232 c.p.c.** che quando viene fatto il riferimento a "capo di mio marito", "datore di lavoro", "omissis" (abbreviazione di XXX) o "omissis" il riferimento sia diretto all'odierno attore: dal **documento 1** (lettera d'incarico società omissis s.r.l., pagg. 5, 6 e 8) e dal post del 4

Samuele Martini

luglio 2017 ore 16.22 emerge (doc. 5) emerge chiaramente che il datore di lavoro ed il capo del marito della JJJ era l'odierno attore; degli altri nomi ne danno conferma i testimoni ed in particolare il teste Orsi il quale afferma, rispondendo al capitolo 9, che può *"dirlo in quanto vi erano altri post sia precedenti che successivi i quali facevano un esplicito riferimento al sig. XXX; fra i vari messaggi ve ne erano alcuni in cui veniva fatto un riferimento chiaro al sig. XXX come omissis o DATORE DI LAVORO"*. Che il riferimento fosse all'attore era quindi noto e comprensibile dal tenore delle varie discussioni. Ad *abundantiam* deve ribadirsi che la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale sia un ulteriore elemento per confermare che le varie diciture utilizzate siano comunque riferibili all'attore.

Accertata la riferibilità dei *nickname* ai due convenuti e che il destinatario dei messaggi era l'odierno attore, deve anche ritenersi provato, non solo sulla base delle dichiarazioni testimoniali ma anche sulla base dei documenti prodotti e, infine, ai sensi degli artt. 116 e 232 c.p.c., stante la mancata comparizione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale, che i convenuti hanno scritto le frasi e/o pubblicato i documenti contenuti negli allegati n° 3, 5, 12, 13 e 14 del fascicolo di parte attrice.

Fra le frasi del tenore di quelle riportate nei post è fatto notorio che siano di una gravità inaudita in quanto lesive sia dell'onore che della reputazione di una persona. Frasi come *"il capo di mio marito salta addosso a me e alle mie amiche cercando di violentarci (...)"* o *"Meni una donna"* (doc. 3 fasc. parte attrice), *"gli stupratori meritano di morire"* (doc. 12 fasc. parte attrice) o narrazioni quali *"Fattura di chi doveva essere a letto con la moglie e invece, durante il mio matrimonio, ha lasciato la moglie a letto da sola come un cane per andare in stanza con una nostra amica.. Single. Scusate ma gli uomini finti e fedifraghi sposati con povere cornute non li sfango.. O comunque.. Non mandate la fattura di una vostra sborrata notturna a me....a me che mi stavo sposando e avete lasciato vostra moglie a letto per saltare addosso alle mie amiche single durante la festa. Mi vergogno. E parecchio. Ps. Certi traditori di mogli figli e amici così poveri nello spirito non dovrebbero calpestare i Ciotoli di Bologna. Nessuno di quei suoi regali Ciotoli.: non piedi poveri falsi e meschini come i loro piedi grassi e unti. omissis grassone puttaniere unto ale'gogoole'....."* (doc. 14 pag. 1 fasc. parte attrice), confermate in risposta ad amici inserendo peraltro anche il solo nome della donna e quindi presumibilmente conosciuta dagli interlocutori, *"Chiara! omissis e omissis il giorno del mio matrimonio"* e ribadire l'accusa di violentatore *"O ha cercato di violentare me e la mia testimone di nozze davanti alla moglie e tutti dovrem stare zitti"* (doc. 14 pag. 2 fasc. parte attrice), affermazione peraltro umiliante anche per la coniuge dell'odierno attore, sono lesive sia della reputazione e dell'onore e vanno anche ad incidere sulle stesse relazioni sociali, sia in ambito lavorativo, come dichiarato dal teste omissis (sul cap. 6) *"si*

Jacopo Martino

è vero; io comunicai al sig. XXX della presenza del post che creò molto imbarazzo anche tra i dipendenti?), ma soprattutto a creare problemi e tensioni in ambito familiare e affettivo, come dichiarato dalla teste omissis (sul cap. 11) “si è vero; anche in questa occasione lo riferii alla moglie anche perché era una “sputtanata” pubblica per lei; la moglie era molto preoccupata e l’attore era molto imbarazzato anche perché poteva essere visto dalle amiche, dalle rispettive famiglie”). Non è raro che a seguito di tradimenti, pubblici o meno, quando vengono scoperti i rapporti iniziano a degradarsi fino a rompersi, stante il venir meno del rapporto di fiducia tra i coniugi, ed il verificarsi conseguenti riflessi sulle rispettive famiglie e nella relazioni con gli amici comuni o meno. Senza aggiungere del **discredito sociale che si ha quando si viene additati di essere degli stupratori**. Le dichiarazioni della convenuta JJJ sono pertanto gravissime e la stessa andrà pertanto condannata a risarcire il danno subito dall’attore.

In merito alla posizione del convenuto YYY deve rilevarsi che lo stesso, a ben vedere, non abbia espresso delle affermazioni specifiche ma si sia, da un lato, attivato nel condividere quanto dichiarato dalla moglie (doc. 13 pag. 3) e dall’altro a pubblicare la fattura, “prova madre” dell’avvenuto adulterio, addirittura inserendola nella propria immagine di copertina. Ciò ha il tenore di una sorta di minaccia come si evince dal commento del post in cui è stata pubblicata: “Solo la verità, mi diffami dopo aver scroccato al mio matrimonio, non mi paghi le provvigioni come da contratto, mi calunni e mi minacci... ahahahahah torna a omissis coglione”. Il discredito operato è sicuramente meno violento di quello della convenuta JJJ ma non è da meno censurabile in quanto lo scopo di ledere la reputazione, in questo caso anche commerciale tenuto conto dei riferimenti al mancato pagamento delle provvigioni, e l’immagine dell’attore risulta più che evidente.

Per quanto riguarda i post della JJJ la cosa è aggravata dal fatto che tali post erano accessibili a tutti come emerge dal simbolino del “mondo” di fianco agli stessi (si veda docc. 3, 5 e 12 fasc. parte attrice) ed oggetto di condivisione, quattro, (si veda doc. 14 fasc. parte attrice), che sembra a pochi ma non potrebbero esserlo in quanto si dovrebbe vedere chi lo condivide e come viene condiviso, se al “mondo”, se “agli amici”, in questo caso vedere il numero di amici, o se solo ad alcune persone. Nel caso di specie uno dei quattro che ha condiviso il post sulla fattura della JJJ era lo stesso convenuto YYY Ebbene il convenuto YYY risultava avere ben 752 “amici” (si veda doc. 13 pag. 3 fasc. parte attrice).

Deve pertanto ritenersi che la condotta dei convenuti sia stata gravemente lesiva della reputazione e dell’onore dell’attore anche alla luce del fatto che potenzialmente i suddetti post potrebbero essere letti da miliardi di persone, e quindi in violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell’art. 595 co. 3 c.p., ed il conseguente obbligo risarcitorio. Per quanto riguarda l’insulto

Giuseppe Testa

tramite i social network, i presupposti per la configurazione del reato di diffamazione sono l'**indicazione del soggetto** al quale le ingiurie sono riferite, soggetto che non necessariamente deve essere individuato col nome e cognome essendo sufficiente che i termini usati rimandino inequivocabilmente ad una determinata persona e ne permettano l'identificazione, la consapevolezza di utilizzare un linguaggio atto ad arrecare una grave offesa e ferire la moralità di qualcuno risultando irrilevante che il diffamante non avesse previsto le conseguenze del suo gesto e la presenza di una comunicazione che coinvolga più persone con la coscienza del rischio che il post potrebbe essere condiviso in maniera incontrollabile. Tutti requisiti che possono riscontrarsi nel caso di specie. In quanto dalla documentazione e dalle testimonianze è emerso in modo certo chi sia il destinatario, la volontà di ledere la sua reputazione personale e commerciale e l'evidenza del fatto che tali messaggi venivano pubblicati su un social network che notoriamente viene frequentato da un numero immenso di persone.

In merito al danno deve osservarsi come la **Suprema Corte** abbia avuto occasione di affermare che il danno all'onore ed alla reputazione non è *in re ipsa*, in quanto si identifica "*non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima*" (Cass. civ. sent. n° 24520/2017; anche Cass. civ., sez. VI, sent. n° 30956/2017; Cass. civ. sent. n° 13153/2017: "*in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale*"; Trib. Milano sent. n° 8738/2018; Trib. Terni sent. n° 216/2018; Trib Roma sent. n° 6052/2018).

Nel caso di specie può ritenersi provato, e ciò per presunzioni semplici che fungono anche da indici per la commisurazione del danno, che l'attore abbia subito per l'intera vicenda un perturbamento e un'afflizione stante la gravità intrinseca delle accuse mossegli nonché della quantità di persone cui potevano avere accesso a quelle dichiarazioni: la **Suprema Corte** ha stabilito che la **diffamazione a mezzo Facebook** costituisce un'ipotesi aggravata della fattispecie base del reato (Cass. pen., sez. V, sent. 44980/2012 e 40083/2018) evidenziando come la **diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook costituisca una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente elevato di persone**, come peraltro, nel caso di specie, ben evidenziato dalle

Gaetano Merello

condivisioni e dal numero elevato di amici del YYY. All'interno della piattaforma digitale Facebook gli iscritti sono infatti messi in relazione fra loro e possono vedere "status", link e relativi commenti pubblicati da altri iscritti.

Di recente, in modo condivisibile, il **Tribunale di Firenze** ha avuto occasione di affermare che *“la diffusione messaggi diffamatori attraverso la bacheca di Facebook e le offese e le percosse ai danni di una persona fisica determinano una lesione dell'integrità fisica e dell'onore di quest'ultima; esse, quindi, sono idonee a fondare da parte del soggetto offeso la richiesta di una somma di denaro per il perturbamento psichico, per il danno alla reputazione e per il danno biologico, conseguiti a seguito di tali comportamenti, in ragione della lesione di diritti costituzionalmente protetti”* (Trib. Firenze, sez. II, sent. n° 1651/2019)

Quindi, ancorché l'attore non abbia provato di svolgere una particolare attività o di godere di una posizione sociale privilegiata, deve in ogni caso concludersi che la vicenda abbia avuto un'incidenza negativa sulla sua sfera personale considerata la gravità delle accuse. Ai fini della quantificazione del danno va inoltre tenuto conto che tali offese sono state reiterate e che non vi è mai stata una smentita circa gli asseriti tradimenti e violenze sessuali contro delle donne.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno deve ritenersi che il caso di specie, pur non venendo meno la gravità delle affermazioni, può rientrare tra le categorie previste dalle **Tabelle di Milano** nelle diffamazioni di “modesta” gravità (**punto 2 delle Tabelle di Milano**), danno previsto da € =11.000,00= ad € =20.000,00=, in quanto la limitata/modesta notorietà del diffamato e del diffamante può compensarsi con la gravità della diffamazione (**punto 3 delle Tabelle di Milano**) per quanto riguarda la convenuta JJJ ed essere liquidato, in via equitativa, nella somma di € =15.000,00= omnia (interessi e rivalutazione compresa) e può rientrare tra le categorie previste dalle **Tabelle di Milano** nelle diffamazioni di “tenue” gravità (**punto 1**), danno previsto da € =1.000,00= ad € =10.000,00=, stante la limitata/modesta notorietà del diffamato e del diffamante e la limitazione ad un post, nonostante la gravità della diffamazione per quanto riguarda il convenuto YYY ed essere liquidato, in via equitativa, nella somma di € =8.000,00= (interessi e rivalutazione compresa).

Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, andranno poste a carico dei convenuti e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al **D.M. 55/2014**.

Ai sensi dell'art. 8 co. 3 del d.lgs. n° 7/2016 *“La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo”*. Nel caso di specie la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e non vi è certezza che abbia avuto conoscenza del giudizio.

Daniela Tartarini

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui al n° 2501/2018 R.G.; ogni altra domanda od eccezione rigettata;

a) visti gli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. in riferimento all'art. 595 co. 3 c.p.;

così provvede:

b) **condanna**, a titolo risarcitorio, JJJ a pagare a XXX la somma complessiva di € 15.000,00 omnia oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza (5 marzo 2020) al saldo;

c) **condanna**, a titolo risarcitorio, YYY a pagare a XXX la somma complessiva di € 8.000,00 omnia oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza (5 marzo 2020) al saldo;

d) **condanna** i convenuti JJJ e YYY, **solidalmente fra loro**, al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in complessivi € 4.555,00, di cui € 555,00 per spese ed € 4.000,00 per onorari, oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).

Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. ed allegata al verbale d'udienza. Verbale chiuso ad ore 16.30.

Bologna, 5 marzo 2020

Il Giudice

dott. Daniele Martino

Daniele Martino

Depositato in Cancelleria

li 5.3.2020



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Emilio Mazzone

EM